

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

Estratto Deliberazione del Direttore Generale

Prot. n. 25206/2008 del 29/09/2008

DELIBERA N. 262 - I.P. 890/2008 - Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0/63/2008

Segreteria della Direzione

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI
PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO A PAGAMENTO.

L'anno duemilaotto addì ventinove del mese di settembre alle ore 14.30 in una sala dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n. 9, il Direttore Generale, nella persona del Prof. Stefano Cinotti

delibera in ordine all'oggetto sopra indicato.

I.P. 890/2008
DELIBERA N. 262 del 29/09/2008

Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0.0/63/2008

I.P. 890/2008 - Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0.0/63/2008

Segreteria della Direzione

Oggetto:

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE
CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO A PAGAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 12 febbraio 2008 con la quale è stato trasmesso il nuovo tariffario delle prestazioni erogate dall'Istituto alle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Ente, nel quale è previsto che "Il Consiglio di Amministrazione [...] i) propone alle Giunte regionali per l'approvazione il tariffario delle prestazioni a pagamento e le eventuali variazioni e aggiornamenti";

- preso atto che le Giunte delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, rispettivamente con le deliberazioni n. VIII/007548 del 27 giugno 2008 e n.532 del 21 aprile 2008, hanno approvato le tariffe da applicare alle prestazioni di laboratorio rese dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

- richiamata la propria deliberazione n.225 del 2.9.2008 avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'adozione del nuovo tariffario dell'Istituto approvato da parte delle giunte regionali delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna" con la quale è stato adottato il tariffario per le prestazioni rese dall'Istituto così come approvato con deliberazione della Regione Emilia Romagna n.532 del 21 aprile 2008 e della Regione Lombardia n. VIII/007548 del 27 giugno 2008, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.2 del 12 febbraio 2008;

- rilevato che a seguito di ampie e approfondite discussioni in seno al Consiglio di Amministrazione è emersa la necessità di provvedere a distinguere il settore della Sanità

I.P. 890/2008
DELIBERA N. 262 del 29/09/2008

Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0/63/2008

Animale da quello del settore Alimenti, nell'ambito dei quali procedere alla stipula di distinti contratti;

- visti gli schemi contrattuali approvati dalla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa e ritenuti gli stessi idonei a regolamentare i rapporti fra le parti nei testi che si allegano alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

- ricordato che nell'ambito della Sanità Animale l'attività in questione consente all'Istituto di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, elementi di conoscenza utili allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e di sorveglianza epidemiologica;

- ricordato ancora che nell'ambito degli Alimenti l'attività in questione consentirà di raccogliere ed analizzare dati di conoscenza dei processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, necessari a contribuire ad una corretta analisi dei rischi e alla sorveglianza epidemiologica di interesse pubblico;

- rilevato che, nell'ambito della stipula dei sopraccitati contratti, il cliente chiederà alla struttura interessata le prove di laboratorio ed il dirigente responsabile della struttura interessata provvederà, formalizzando la richiesta, ad individuare e comunicare alla Direzione il settore a seconda che si tratti del settore Sanità Animale ovvero settore Alimenti;

- atteso che, per garantire la continuità del servizio reso all'utenza, le convenzioni in scadenza al 30.9.2008 e in scadenza nel mese di ottobre, saranno prorogate d'ufficio sino al 31.10.2008;

- dato atto ancora che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 12.2.2008 il Direttore Generale è stato incaricato "della predisposizione di un unico

I.P. 890/2008
DELIBERA N. 262 del 29/09/2008

Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0/63/2008

schema contrattuale per regolamentare i rapporti con l'utenza, prevedendo unicamente per le associazioni di categoria e le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione di uno sconto massimo del 25%";

- rilevato che, come evincesi in particolare dal verbale n.10 del 9.9.2008, "il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle considerazioni formulate dal Collegio dei Revisori in ordine alla scontistica da applicare nelle convenzioni, a fronte della richiesta di chiarimenti del Direttore Generale, nella stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni e le associazioni di categoria ritiene che: 1) si debbano innanzitutto evidenziare le finalità della convenzione; 2) per particolari fatti e situazioni motivate, entro il limite massimo del 25%, si possa applicare uno sconto che determini una tariffa dell'esame di valore inferiore al costo diretto; 3) si riserva di fornire un indirizzo complessivo alla politica tariffaria dopo aver verificato l'impatto derivante dall'introduzione del nuovo tariffario";

- ravvisata la necessità di distinguere anche nei contratti con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di categoria, il settore della Sanità Animale da quello del settore Alimenti, attraverso la stipula di distinti contratti;

- visti gli schemi contrattuali e ritenuti gli stessi idonei a regolamentare i rapporti fra le parti nei testi che si allegano alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati C, D, E ed F);

- atteso che per garantire la continuità e l'efficienza del servizio sino ad oggi svolta si ritiene opportuno procedere alla stipula di convenzioni per prestazioni di laboratorio secondo il nuovo schema contrattuale ed al perfezionamento di contratti con le associazioni di categoria e le Pubbliche Amministrazioni, applicando agli stessi le percentuali di sconto di cui alle tabelle allegate (Allegati G e H);

- visto il parere, espresso in relazione alla presente proposta, dal Dirigente dell'Unità Operativa Economico Finanziaria che attesta la regolarità contabile, parere acquisito ed allegato al presente provvedimento;

I.P. 890/2008
DELIBERA N. 262 del 29/09/2008

Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0/63/2008

- acquisito il parere del Direttore Sanitario, Dott. Paolo Cordioli e del Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1° - di approvare gli schemi di contratto nei testi che si allegano alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati A e B), distinti per settore Alimenti e settore Sanità Animale;
- 2° - di approvare i nuovi schemi contrattuali volti a regolamentare i rapporti fra l'Istituto, le associazioni di categoria e le Pubbliche Amministrazioni nei testi che si allegano alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati C, D, E ed F), distinguendo il settore Alimenti dal settore Sanità Animale;
- 3° - di prorogare d'ufficio le convenzioni in scadenza al 30.9.2008 e in scadenza nel mese di ottobre, sino al 31.10.2008;
- 4° - di procedere alla stipula delle convenzioni per prestazioni di laboratorio secondo i nuovi contratti a decorrere dal 1° novembre 2008, data di entrata in vigore del nuovo tariffario;
- 5° - di applicare solo alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Associazioni di categoria le percentuali di sconto di cui alle tabelle allegate (Allegato G e H).

Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

I.P. 890/2008
DELIBERA N. 262 del 29/09/2008

Tit./Fasc./Anno 2.3.2.0.0.0/63/2008

=====

Copia conforme all'originale.

Brescia,

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Ziviani

=====

La presente deliberazione e' pubblicata all'Albo Pretorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per gg. 10 consecutivi dal 10/12/2008 al 20/12/2008.

Brescia, 24/11/2008

UNITA' OPERATIVA
AFFARI GENERALI E LEGALI
GUALENI SIMONA

PRIVATI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Brescia,

N.PROT.....

Da citare nelle risposte

Unità Operativa “Affari Generali e Legali”

Tel. 030 / 2290321-2290285-2290283-2290204

E-mail: AFFARIGENERALILEGALI@BS.IZS.IT

Spett.le ditta

.....
.....
.....
.....

Raccomandata A.R.

**OGGETTO: CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” E LA
DITTA.....
PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL
SETTORE ALIMENTI.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”,
con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente “Istituto”, partita IVA
00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il
18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

e

La ditta....., con sede....., via.....
..... di seguito denominata semplicemente “ditta”, partita IVA
..... e codice fiscale, rappresentata da.....
....., in qualità di.....nato a il ...
....., domiciliato per la carica presso.....

Premesso che

- secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo n.270 del 30.6.1993, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, in subordine all'attività istituzionale;

- l'Istituto è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accREDITAMENTO;_

- la ditta ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico scientifico con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio;

- l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;

- l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;

- l'attività in questione consente all'Istituto anche di raccogliere e analizzare dati di conoscenza dei processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, necessari a contribuire ad una corretta analisi dei rischi e alla sorveglianza epidemiologica di interesse pubblico;

tutto ciò premesso

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario che saranno richieste dalla ditta nel periodo di durata del presente contratto.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento la ditta specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Prelevamento campioni

La ditta conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente dalla ditta e che restano a totale proprio carico.

ARTICOLO 4

Corrispettivi

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto alla ditta a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 5

Tariffe e prestazioni

La ditta dichiara di aver preliminarmente condiviso le proprie esigenze con il dirigente della sezione/reparto

La ditta dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei dati

La ditta autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

Durata

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorché vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare alla ditta tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza la ditta avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r., ad iniziativa della ditta.

ARTICOLO 9

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà alla ditta l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

La ditta si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui la ditta sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste, decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al riguardo.

ARTICOLO 11

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12

Privacy

La ditta e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

ARTICOLO 13

Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito della gestione del presente contratto viene designato competente a decidere il Foro di Brescia.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Al fine di soddisfare esigenze di correttezza amministrativa si rende necessario perfezionare il rapporto giuridico mediante la presente nota cui si riconosce il valore di lettera-contratto e si chiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta dichiara di avere preso atto dei contenuti del presente contratto e qui appone la propria sottoscrizione in segno di totale ed esplicita accettazione dei contenuti dello stesso, senza riserva alcuna.

Per la ditta

Il Legale Rappresentante

.....
.....

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13.

Per la ditta.....

.....
.....

PRIVATI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Brescia,

N.PROT.....

Da citare nelle risposte

Unità Operativa “Affari Generali e Legali”

Tel. 030 / 2290321-2290285-2290283-2290204

E-mail: AFFARIGENERALILEGALI@BS.IZS.IT

Spett.le ditta

.....
.....
.....
.....

Raccomandata A.R.

**OGGETTO: CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” E LA
DITTA.....
PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL
SETTORE SANITA' ANIMALE.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”,
con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente “Istituto”, partita IVA
00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il
18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

e

La ditta....., con sede....., via.....
..... di seguito denominata semplicemente “ditta”, partita IVA
..... e codice fiscale, rappresentata da.....
....., in qualità di.....nato a il ...
....., domiciliato per la carica presso.....

Premesso che

- secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo n.270 del 30.6.1993, all'Istituto compete, tra l'altro, la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali ed inoltre si prevede che l'Istituto possa stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati , ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, in subordine all'attività istituzionale;

- l'Istituto è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accREDITAMENTO;

- la ditta ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico scientifico con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio e di prestazioni professionali;

- l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;

- l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;

- l'attività in questione consente all'Istituto di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, elementi di conoscenza utili allo svolgimento dei compiti

istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e di sorveglianza epidemiologica.

tutto ciò premesso

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario che saranno richieste dalla ditta nel periodo di durata del presente contratto e a svolgere le attività di natura tecnico professionale (sopralluoghi e consulenze) previste o ritenute necessarie.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento la ditta specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Prelevamento campioni

La ditta conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente dalla ditta e che restano a totale proprio carico.

ARTICOLO 4

Corrispettivi

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto alla ditta a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 5

Tariffe e prestazioni

La ditta dichiara di aver preliminarmente condiviso le proprie esigenze con il dirigente della sezione/reparto

La ditta dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei dati

La ditta autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

Durata

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorchè vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare alla ditta tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza la ditta avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r., ad iniziativa della ditta.

ARTICOLO 9

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà alla ditta l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

La ditta si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui la ditta sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste, decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al riguardo.

ARTICOLO 11

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12

Privacy

La ditta e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali .

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

ARTICOLO 13

Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito della gestione del presente contratto viene designato competente a decidere il Foro di Brescia.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Al fine di soddisfare esigenze di correttezza amministrativa si rende necessario perfezionare il rapporto giuridico mediante la presente nota cui si riconosce il valore di lettera-contratto e si chiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta dichiara di avere preso atto dei contenuti del presente contratto e qui appone la propria sottoscrizione in segno di totale ed esplicita accettazione dei contenuti dello stesso, senza riserva alcuna.

Per la ditta

Il Legale Rappresentante

.....
.....

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13.

Per la ditta.....

.....
.....

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" E
..... NEL SETTORE ALIMENTI.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente "Istituto", partita IVA 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

E

.....
.....
.....

Premesse

-secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto n.270 del 30.6.1993, all'Istituto sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- c) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche [...];
- d) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con [...] enti pubblici e privati;

e) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

- l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali;

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accREDITAMENTO;

- l'Istituto considera tra i suoi obiettivi principali la sorveglianza epidemiologica e ritiene pertanto di fondamentale interesse stabilire un percorso comune con finalizzato allo sviluppo di tale obiettivo;

- che l'Associazione con nota ha chiesto.....

- rilevata la costante evoluzione delle normative di interesse e la necessità di dare pratica applicazione nelle prassi operative alle disposizioni di legge;

- rilevato che svolge le seguenti attività:

-
-
-

- l'attività in questione consente all'Istituto anche di raccogliere e analizzare dati di conoscenza dei processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, necessari a contribuire ad una corretta analisi dei rischi e alla sorveglianza epidemiologica di interesse pubblico;

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Premesse ed Allegati

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad erogare prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario a favore degli associati aelencati nell'allegato 1 e degli eventuali soggetti facenti parte del gruppo di ciascun associato, nel periodo di durata del presente contratto.

..... si impegna a comunicare ogni aggiornamento dell'elenco degli associati nel corso del periodo di validità del presente contratto mediante comunicazione scritta.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento l'associato specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Corrispettivi

Tutte le prestazioni richieste all'Istituto dai singoli associati saranno erogate e fatturate dall'Istituto a che sarà altresì tenuta al pagamento dei corrispettivi.

Per tutte le sopra indicate prestazioni saranno garantite le percentuali di sconto di cui alla tabella allegata (Allegato 2).

Le tariffe applicate saranno quelle vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione.

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto a a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 4

Tariffe e prestazioni

..... dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 5

Durata

Il presente contratto avrà la durata di un anno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorché vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare a tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche.

In tale evenienza avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 6

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto. E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r..

ARTICOLO 7

Prelevamento campioni

..... conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente dagli associati e che restano a totale loro carico.

ARTICOLO 8

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà agli associati l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

..... si impegna ad informare gli associati che i risultati saranno a disposizione dell'Autorità Sanitaria e che le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 9

Utilizzo dei dati

..... autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e dichiara di averne dato informazione ai propri associati.

ARTICOLO 10

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 11

Cessione

Il presente contratto non potrà essere in alcun modo ceduto a terzi da ciascuna delle parti, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto dell'altra parte.

ARTICOLO 12

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui
..... sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste, decorsi
90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al riguardo.

ARTICOLO 13

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via di esclusiva il foro di Brescia.

ARTICOLO 14

Deroghe o modifiche

Qualsiasi deroga o modifica al presente contratto dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

ARTICOLO 15

Privacy

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

.....
.....
.....

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13.

.....
.....
.....

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" E
..... NEL SETTORE
SANITA' ANIMALE.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente "Istituto", partita IVA 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

E

.....
.....
.....

Premesse

- secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto n.270 del 30.6.1993, all'Istituto sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- c) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche [...];
- d) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità

veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con [...] enti pubblici e privati;

e) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

- l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali;

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accREDITAMENTO;

- l'Istituto considera tra i suoi obiettivi principali la sorveglianza epidemiologica e ritiene pertanto di fondamentale interesse stabilire un percorso comune con finalizzato allo sviluppo di tale obiettivo;

- che l'Associazione con nota ha chiesto.....

- rilevata la costante evoluzione delle normative di interesse e la necessità di dare pratica applicazione nelle prassi operative alle disposizioni di legge;

- rilevato che svolge le seguenti attività:

-
-
-

- l'attività in questione consente all'Istituto di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, elementi di conoscenza utili allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e di sorveglianza epidemiologica;

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Premesse ed Allegati

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad erogare prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario a favore degli associati aelencati nell'allegato 1 e degli eventuali soggetti facenti parte del gruppo di ciascun associato, nel periodo di durata del presente contratto.

..... si impegna a comunicare ogni aggiornamento dell'elenco degli associati nel corso del periodo di validità del presente contratto mediante comunicazione scritta.

L'attività di laboratorio verrà integrata da attività di natura tecnico professionale (sopralluoghi e consulenze) previste o ritenute necessarie, erogate dall'Istituto agli associati nell'ambito del presente contratto.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento l'associato specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Corrispettivi

Tutte le prestazioni richieste all'Istituto dai singoli associati saranno erogate e fatturate dall'Istituto a che sarà altresì tenuta al pagamento dei corrispettivi.

Per tutte le sopra indicate prestazioni saranno garantite le percentuali di sconto di cui alla tabella allegata (Allegato 2).

Le tariffe applicate saranno quelle vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione.

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto a a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 4

Tariffe e prestazioni

..... dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 5

Durata

Il presente contratto avrà la durata di un anno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorchè vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare a.....tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonchè le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 6

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r..

ARTICOLO 7

Prelevamento campioni

..... conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente dagli associati e che restano a totale loro carico.

ARTICOLO 8

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà agli associati l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

..... si impegna ad informare gli associati che i risultati saranno a disposizione dell'Autorità Sanitaria e che le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono

totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 9

Utilizzo dei dati

..... autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e dichiara di averne dato informazione ai propri associati.

ARTICOLO 10

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 11

Cessione

Il presente contratto non potrà essere in alcun modo ceduto a terzi da ciascuna delle parti, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto dell'altra parte.

ARTICOLO 12

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui
..... sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste,
decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al
riguardo.

ARTICOLO 13

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed all'esecuzione
del presente contratto sarà competente in via di esclusiva il foro di Brescia.

ARTICOLO 14

Deroghe o modifiche

Qualsiasi deroga o modifica al presente contratto dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le
parti.

ARTICOLO 15

Privacy

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo
n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

Brescia, li

.....
.....
.....

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13.

.....
.....
.....

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Brescia,

N.PROT.....

Da citare nelle risposte

Unità Operativa “Affari Generali e Legali”

Tel. 030 / 2290321-2290285-2290283-2290204

E-mail: AFFARIGENERALILEGALI@BS.IZS.IT

Spett.le

.....
.....
.....
.....

Raccomandata A.R.

**OGGETTO: CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” E
.....PER
L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL SETTORE
SANITA' ANIMALE.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente “Istituto”, partita IVA 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

e

....., con sede....., via.....
..... di seguito denominata semplicemente “.....”, partita IVA
..... e codice fiscale, rappresentata da.....
....., in qualità di.....nato a
.... il, domiciliato per la carica presso.....

Premesso che

- secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo n.270 del 30.6.1993, all'Istituto compete, tra l'altro, la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali ed inoltre si prevede che l'Istituto possa stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati , ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, in subordine all'attività istituzionale;

- l'Istituto è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accreditamento;_

-..... ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico scientifico con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio e di prestazioni professionali;

- l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;

- l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;

- l'attività in questione consente all'Istituto di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, elementi di conoscenza utili allo svolgimento dei compiti

istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e di sorveglianza epidemiologica.

tutto ciò premesso

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario che saranno richieste da nel periodo di durata del presente contratto e a svolgere le attività di natura tecnico professionale (sopralluoghi e consulenze) previste o ritenute necessarie.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Prelevamento campioni

..... conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente da
.... e che restano a totale proprio carico.

ARTICOLO 4

Corrispettivi

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto a a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Per tutte le sopra indicate prestazioni saranno garantite le percentuali di sconto di cui alla tabella allegata (Allegato1).

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 5

Tariffe e prestazioni

..... dichiara di aver preliminarmente condiviso le proprie esigenze con il dirigente della sezione/reparto

..... dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei dati

..... autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

Durata

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorchè vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare a.....tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r., ad iniziativa di

ARTICOLO 9

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà a l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

..... si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui
..... sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste,
decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al
riguardo.

ARTICOLO 11

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12

Privacy

.....e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali .

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

ARTICOLO 13

Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito della gestione del presente contratto viene designato competente a decidere il Foro di Brescia.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Al fine di soddisfare esigenze di correttezza amministrativa si rende necessario perfezionare il rapporto giuridico mediante la presente nota cui si riconosce il valore di lettera-contratto e si chiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante della dichiara di avere preso atto dei contenuti del presente contratto e qui appone la propria sottoscrizione in segno di totale ed esplicita accettazione dei contenuti dello stesso, senza riserva alcuna.

.....
Il Legale Rappresentante
.....
.....

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13.

.....
.....
.....

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Brescia,

N.PROT.....

Da citare nelle risposte

Unità Operativa “Affari Generali e Legali”

Tel. 030 / 2290321-2290285-2290283-2290204

E-mail: AFFARIGENERALILEGALI@BS.IZS.IT

Spett.le

.....
.....
.....
.....

Raccomandata A.R.

**OGGETTO: CONTRATTO FRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “B. UBERTINI” E
.....PER
L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL SETTORE
ALIMENTI.**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, con sede in Brescia, via Bianchi n.9, di seguito denominato semplicemente “Istituto”, partita IVA 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna , il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso l'Istituto,

e

....., con sede....., via.....
..... di seguito denominata semplicemente “.....”, partita IVA
..... e codice fiscale, rappresentata da.....
....., in qualità di.....nato a
.... il, domiciliato per la carica presso.....

Premesso che

- secondo quanto stabilito dalle leggi Regione Lombardia n.26 del 24.11.2000 e Regione Emilia Romagna n.3 dell'1.2.2000 relative al Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo n.270 del 30.6.1993, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, in subordine all'attività istituzionale;

- l'Istituto è accreditato SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) come laboratorio multisito con il n.148 per le prove di cui alla documentazione disponibile presso ciascuna struttura che intrattiene rapporti in relazione al presente contratto e sul sito dell'Ente;

- alla documentazione di cui sopra ed al sito si rinvia per opportuna cognizione anche degli obblighi che l'Istituto si assume con l'accreditamento;_

-..... ha richiesto l'instaurazione di un rapporto tecnico scientifico con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio;

- l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;

- l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;

- l'attività in questione consente all'Istituto anche di raccogliere e analizzare dati di conoscenza dei processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, necessari a contribuire ad una corretta analisi dei rischi e alla sorveglianza epidemiologica di interesse pubblico;

tutto ciò premesso

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni di laboratorio previste nel proprio tariffario che saranno richieste da nel periodo di durata del presente contratto.

I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell'Istituto, indipendentemente dal laboratorio dove verranno eseguiti gli esami e saranno scortati da un documento di accompagnamento.

Nel documento di accompagnamento specificherà di volta in volta le prove richieste indicando espressamente l'applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.

ARTICOLO 3

Prelevamento campioni

..... conviene che l'Istituto non è responsabile del prelievo dei campioni, né del loro trasporto sino alla consegna: attività espletate autonomamente da
.... e che restano a totale proprio carico.

ARTICOLO 4

Corrispettivi

Le prestazioni eseguite verranno fatturate dall'Istituto a a cadenza mensile sulla base dei corrispettivi previsti nel tariffario in vigore presso l'Istituto al momento di esecuzione della prestazione, oltre all'IVA nella misura vigente.

Per tutte le sopra indicate prestazioni saranno garantite le percentuali di sconto di cui alla tabella allegata (Allegato1).

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT34 A056 9611 2000 00006700X04, presso la Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio, via B. Croce, Brescia.

ARTICOLO 5

Tariffe e prestazioni

..... dichiara di aver preliminarmente condiviso le proprie esigenze con il dirigente della sezione/reparto

..... dichiara di conoscere sia i prezzi previsti dal tariffario, sia le condizioni per l'applicazione di sconti e di accettare i corrispettivi delle prestazioni stabiliti dall'Istituto, pubblicati sul proprio sito internet.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei dati

..... autorizza l'Istituto all'utilizzo di tutti i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi dei dati, valutazione del rischio e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

Durata

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Istituto.

Il presente contratto si estinguerà prima della scadenza allorchè vengano emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto.

In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare a.....tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente contratto, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare i prezzi previsti per l'esecuzione delle prestazioni sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza avrà la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale aderendo alle nuove modalità e condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

E' comunque fatta salva la possibilità per questo Istituto di risolvere unilateralmente il presente contratto e di provvedere all'eventuale modifica delle tariffe applicate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

Rinnovo

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' prevista la possibilità di concordare un rinnovo di durata annuale, da manifestarsi in modo esplicito e reciproco almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r., ad iniziativa di

ARTICOLO 9

Comunicazione esiti

L'Istituto trasmetterà a l'esito degli esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.

..... si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Le prestazioni e le risultanze degli esami di cui al presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che questo Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere prodotte come giustificativi in caso di contestazioni ufficiali dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui
..... sia inadempiente rispetto ai tempi ed alle modalità di pagamento previste,
decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura e senza bisogno di ulteriore comunicazione al
riguardo.

ARTICOLO 11

Forza maggiore

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purchè la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12

Privacy

.....e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali .

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003.

ARTICOLO 13

Foro

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito della gestione del presente contratto viene designato competente a decidere il Foro di Brescia.

Brescia, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”
Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Al fine di soddisfare esigenze di correttezza amministrativa si rende necessario perfezionare il rapporto giuridico mediante la presente nota cui si riconosce il valore di lettera-contratto e si chiede di sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante della dichiara di avere preso atto dei contenuti del presente contratto e qui appone la propria sottoscrizione in segno di totale ed esplicita accettazione dei contenuti dello stesso, senza riserva alcuna.

.....
Il Legale Rappresentante
.....
.....

Ai sensi dell'articolo 1341, II comma del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13.

.....
.....
.....

Sconto previsto per gruppo prova nel settore Sanità Animale	
GRUPPO PROVA	SCONTO
Esame Anatomopatologico	15%
Esame Genomico	5%
Esame Istologico	5%
Esame Latte	10%
Prova Batteriologica	15%
Prova Biochimica	5%
Prova Biochimica Clinica	5%
Prova Biologia Molecolare	5%
Prova Chimica	10%
Prova Parassitologica	10%
Prova Sierologica	20%
Prova Virologica	10%
Gruppi prova per cui non sono previsti sconti	
Sopralluoghi	
Parere tecnico a privati	
Smaltimento carcasse	

Sconto previsto per gruppo prova nei settori Alimenti e Vari

GRUPPO PROVA	SCONTO
Esame Anatomopatologico	15%
Esame Genomico	5%
Esame Istologico	5%
Esame Latte	10%
Prova Batteriologica	15%
Prova Biochimica Clinica	5%
Prova Biologia Molecolare	5%
Prova Chimica	10%
Prova Parassitologica	5%
Prova Sierologica	5%
Prova Virologica	5%

Gruppi prova per cui non sono previsti sconti

Sopralluoghi
Parere tecnico a privati